

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 aprile 2010 si sono incontrati in Palermo i rappresentanti di Eni Spa divisione gas & power (di seguito eni S.p.A), assistiti da Confindustria Palermo e le Segreterie Regionali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uilcem Uil e la RSU Sicilia addivenendo al seguente accordo.

### PREMESSA

- **eni S.p.A.**, nell'ambito del piano di ridisegno dei propri assetti organizzativi e societari, ha incorporato in data 01.08.2007 la Società Siciliana Gas Clienti , con l'obiettivo di conseguire, attraverso un marketing più selettivo ed efficace ed una migliore efficienza nella gestione delle attività, una maggiore integrazione delle attività di commercializzazione del gas.
- le Parti hanno proceduto all'esperimento della procedura prevista ai sensi dell'art.2112 c.c. e successive modifiche ed integrazioni, addivenendo alla sottoscrizione dei relativi verbali di accordo datati 22 giugno 2007
- **l'eni spa** ha sottoscritto in data 31.07.2006 un accordo con le Segreterie Nazionali Filcem-Cgil Femca-Cisl Uilcem-Uil avente per oggetto il personale proveniente da Italgas Più ed incorporato in Eni Spa in data 1.01.2005, affrontando al punto 8) il tema della Previdenza Complementare, tenuto conto delle problematiche previdenziali derivanti dagli attuali vincoli normativo-contrattuali connessi all'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 164 del 23/05/2000 in materia di separazione societaria dei soggetti operanti nelle attività di distribuzione e attività di vendita del gas naturale.

Sulla base di tutto quanto sopra, analogamente a quanto previsto dall'accordo sopra citato del 31.07.2006 le Parti concordano l'applicabilità anche per il personale proveniente dall'incorporazione di Siciliana Gas Clienti, a ruolo **eni S.p.A.** alla data del 1 agosto 2007, la validità delle intese raggiunte dall'**eni** con INPS e Segreterie Nazionali Filcem-Cgil Femca-Cisl Uilcem-Uil presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19/01/2006 e relative alla possibilità per i lavoratori iscritti al Fondo Gas - nell'attesa del superamento di quest'ultimo - di presentare domanda ex art. 38 L. 289/2002, di prosecuzione volontaria del versamento dei contributi al Fondo Gas procedendo al pagamento diretto, ovvero, in alternativa, rinunciando

  
  
  
  
Pizzuti













all'iscrizione al Fondo negoziale di Settore – Fondenergia - di richiedere all'Azienda di assumersi l'onere del pagamento della contribuzione volontaria con convenzione con INPS.

Fermo restando quanto sopra, a richiesta delle OO.SS., al fine di consentire ai lavoratori di acquisire e disporre di tutte le informazioni utili per operare la propria scelta in merito alle forme di previdenza ed all'Azienda di richiedere all' INPS la stipula di convenzione analoga a quella applicativa dell'Accordo del 19.01.2006, le Parti convengono di stabilire la data del 30 giugno 2010 quale termine ultimo entro il quale i lavoratori dovranno manifestare la propria volontà in tema di previdenza complementare.

La suindicata scelta dei lavoratori avrà effetto a partire dalla data della stipula della convenzione INPS e comunque non oltre il 31/12/2010 e dalla stessa data i lavoratori per i quali non sussisteranno oneri aziendali per la prosecuzione volontaria al Fondo Gas, potranno aderire al fondo negoziale di settore – Fondenergia.

Resta confermato quanto sottoscritto in data 5 gennaio 2007 fra **eni spa** e Segreterie Nazionali Filcem-Cgil Femca-Cisl Uilcem-Uil che , in ottemperanza alle disposizioni legislative concernenti il conferimento del TFR a fondi previdenziali, individuano in Fondenergia, anche in caso di silenzio-assenso il fondo di destinazione del TFR .

**eni SpA**  
  
Ficetti

**Confindustria**  


**OO. SS. LL.**  
